



AMANDOLA - COMUNANZA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO  
MONTEPARO - MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

Prot. n.

COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI

A00:Registro

0003360 - 31/12/2014  
- CM C935 - SARCH - P

Comunanza, il **31 DIC. 2014**

Ai RICERCATORI E RACCOGLITORI dei TARTUFI  
della Comunità Montana dei Sibillini  
LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n. 5/2013 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del Patrimonio tartufigeno" - Art. 13 (Tassa di concessione regionale) - **AVVISO DI PAGAMENTO Anno 2015** - .

Si ricorda che **ENTRO il 31 gennaio 2015, da parte di coloro che intendono esercitare il diritto di ricerca e raccolta dei tartufi nell'anno 2015, DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA TASSA di concessione regionale, pari a € 92.96, valido sino al 31/12/2015, DIRETTAMENTE ALLA REGIONE MARCHE, secondo le seguenti modalità:**

Versamento su: ccp n. 1016955211

Intestato a: REGIONE MARCHE TASSA CONCESSIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 5/2013 SERV. TES.

Causale: RINNOVO ANNO 2015

**Oppure pagamento telematico: codice IBAN IT-14-G-07601-02600-001016955211**

La ricevuta di pagamento deve essere conservata, unitamente al tesserino di autorizzazione, ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio (art. 13, c. 3 L.R. 5/2013).

La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non viene esercitata.

Si ricorda, però, che **in caso di esercizio dell'attività di raccolta ma di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il TRASGRESSORE, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, E' SOGGETTO alla sanzione amministrativa pari al 30% della tassa medesima** (art. 2, c. 3 L.R. n. 18/95 e s.m.i.).

**La sanzione di cui sopra è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i.** (art. 2, c. 4 L.R. n. 18/95 e s.m.i.). A tal proposito si precisa che **il versamento della sanzione ridotta DEVE ESSERE CONTESTUALE a quello della tassa e degli interessi: TASSA+SANZIONE+INTERESSI** (c. 2 art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).

(segue)

Comunque, **ai fini della regolarizzazione del ritardato pagamento del tributo**, si suggerisce, onde evitare di incorrere in errori, di contattare gli uffici della Comunità Montana che restano a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti (0736 844379 – 844526).

Si prega, infine, di comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici al fine di permettere i conseguenti aggiornamenti.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giuseppina Concetti

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.